

CAMERA DEI DEPUTATI N. 48**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINO, BOTTONELLI, BUFARDECI, BUZZELLI, CALANDRONE GIACOMO, CAPALOZZA, FAILLA, LI CAUSI, MARILLI, MINASI, MUSOLINO, SCHIRÒ*Annunziata il 28 luglio 1953*

Unificazione del limite d'età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio per gli agenti di custodia alle Carceri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interesse e l'attesa suscitata nella categoria interessata dalla iniziativa già avanzata nella precedente legislatura e rimasta allo stato di relazione (doc. n. 659 e n. 659-A, Atti della Camera) ci ha indotti a presentare l'attuale proposta di legge della quale precisiamo brevemente i termini.

L'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia è sancito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che riprende e modifica tutta la precedente legislazione in materia. Esso decreto, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Corpo degli agenti di custodia fa parte delle forze in servizio di pubblica sicurezza. Il concetto però della equiparazione degli agenti di custodia a quelli di pubblica sicurezza è inequivocabilmente definito dall'ultimo comma dello stesso articolo 1, laddove si dice: « Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto ».

Stabilito questo punto fondamentale, occorre esaminare in modo succinto le disposizioni relative alla concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio, per i due rispettivi corpi.

Per gli agenti di pubblica sicurezza, è in vigore il disposto dell'articolo 1 del decreto

legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 112, ed il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1610 (articolo unico), che reca modificazioni alle norme relative alla concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 112, dispone: « I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età.

Sono, per conseguenza, abrogate le disposizioni del regio decreto 9 marzo 1936, n. 450, e del regio decreto 13 giugno 1940, n. 866 ».

Con la successiva modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1610, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 112, per coloro che non avessero raggiunta l'età prevista dal decreto in questione, viene stabilito che « i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto il 35° anno di età possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto tre anni

di effettivo servizio alle dipendenze dello Stato ».

Per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo l'articolo 20 del già citato decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, « la autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:

a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;

b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30 ».

Conditio sine qua non per l'oltro della domanda per tale autorizzazione è, infine, che l'agente sia già in servizio effettivo da almeno 5 anni.

Balza evidente, da quanto precede, la difformità di trattamento fra i due corpi equiparati per legge a tutti gli effetti, tranne quelli economici. E quindi non appare logico il criterio di mantenere in seno agli agenti di custodia una discriminazione, tra sottufficiali da un lato, e guardie scelte e guardie dall'altro.

Questa curiosa situazione di appartenenti a due corpi aventi parità di diritti, i quali tuttavia godono, nel caso in specie, di un trattamento differente, non ha, a nostro avviso, alcuna giustificazione reale. Essa postula pertanto l'esigenza di un provvedimento legislativo inteso ad uniformare le disposizioni in materia, traducendo nel contempo in norma giuridica, un'aspirazione profondamente e largamente sentita dagli appartenenti alle categorie interessate.

Per tali motivi noi ci permettiamo sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, con la quale viene in sostanza equiparato, anche per gli agenti di custodia, il limite d'età per la concessione della autorizzazione a contrarre matrimonio. In essa, abbiamo creduto opportuno lasciare invariata la clausola che stabilisce in 5 anni il servizio minimo effettivo, richiesto per l'oltro della domanda, poiché si tratta di un diritto acquisito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, viene sostituito col seguente:

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, quando abbiano compiuto 28 anni di età.

« La domanda per tale autorizzazione non può essere inoltrata, ove l'agente non sia già in servizio effettivo da almeno 5 anni ».

ART. 2.

Fermo restando quanto precede, ai suddetti agenti viene inoltre estesa l'applicazione dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1610.